



GARANTE  
REGIONALE  
DEI DIRITTI  
DELLA PERSONA

**Audizione del Garante regionale dei diritti della persona in II Commissione consiliare dd. 21.1.2020 sulla PdL n. 64, "Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale".**

Preg.me/i consigliere/i,

le finalità della proposta di legge (di seguito PdL) in discussione, secondo quanto affermato dal co. 1 dell'art. 1, consistono nella valorizzazione e promozione delle *"attività extra agricole dirette alla crescita, educazione e formazione dei minori in ambienti produttivi agricoli, nonché la produzione di servizi ecosistemici, rivolti anche alle fasce più deboli e disagiate o a rischio di emarginazione"*, nel settore della cd. "agricoltura sociale".

Secondo la definizione contenuta nello studio realizzato dal CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), nell'ambito della Rete Rurale Nazionale 2014–2020<sup>1</sup>, *"L'agricoltura sociale comprende una pluralità di esperienze non riconducibili ad un modello unitario, che si differenziano per organizzazione, attività svolta, destinatari, fonti di finanziamento; esse tuttavia sono accomunate dalla caratteristica di realizzare congiuntamente attività agricole e azioni di inserimento socio-lavorativo, attività a carattere sociosanitario, educativo, di formazione, di ricreazione, diretti in particolare a fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione. . . l'agricoltura sociale costituisce un approccio innovativo fondato sull'abbinamento di due concetti distinti: l'agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico-assistenziali a livello locale. Da un lato, il settore è strettamente legato al carattere multifunzionale dell'agricoltura e corrisponde perfettamente al concetto di sviluppo rurale, poiché offre agli agricoltori la possibilità di diversificare le loro fonti di reddito; dall'altro, l'agricoltura sociale apporta benefici alla società in quanto fornisce servizi sociali e migliora la qualità dei servizi esistenti a vantaggio degli abitanti delle aree rurali, avvalendosi delle risorse agricole e rurali in senso lato"*.

Dal punto di vista normativo, si segnala innanzitutto la legge statale 18 agosto 2015, n. 141, citata all'art. 1 della PdL in esame, recante *"Disposizioni in materia di agricoltura sociale"*, la quale promuove l'agricoltura sociale *"quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate"* (cfr. art. 1 della legge medesima) e comprende nella definizione di *"agricoltura sociale"* le attività dirette a realizzare:

<sup>1</sup> Intitolato "L'agricoltura sociale nella normativa regionale italiana" dd. aprile 2016.

*“a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati (..), di persone svantaggiate (..), e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;*

*b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;*

*c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;*

*d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica” (art. 2, co. 1).*

Pertanto, ancora in carenza della predetta normativa statale, gran parte delle Regioni italiane avevano adottato una legislazione in materia. Per il Friuli Venezia Giulia, si ricordi la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, recante “Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive”, il cui art. 23 disciplina le “Fattorie didattiche e sociali” e il relativo Regolamento di attuazione approvato con DPRReg. 6 marzo 2015, n. 047/Pres., che precedono la legge statale sopra menzionata, nonché il Capo II (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2, recante “Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo”, in conformità alla legge 141/2015. La Pdl in discussione parrebbe così rappresentare il terzo tassello nella normativa di settore, riguardando più specificamente l’ambito dei servizi educativi integrati, di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20.

Premesso un tanto, il sottoscritto Garante invita il legislatore regionale a valutare l’opportunità di cogliere l’occasione della discussione della PdL n. 64 per **accorpare le diverse disposizioni in materia di agricoltura sociale attualmente sparse in più atti normativi.**

Si valuti ancora l’eventualità di menzionare espressamente, tra le persone a rischio di marginalizzazione, la **categoria dei detenuti in regime di semilibertà e degli “ex detenuti”.**

Per quanto riguarda l’art. 4 della PdL, si osserva che mentre la relazione accompagnatoria menziona precise fattispecie di iniziative educative destinate alla prima infanzia (cfr. “agrinido”, “agriludoteca”, ecc.), nella suddetta disposizione **non se ne fa menzione**, essendo forse considerati implicitamente ricompresi nell’ambito delle locuzioni usate nel testo suddetto<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Per un utile confronto, si veda l’art. 3, co. 1, lett. c), della legge regionale del Veneto 28 giugno 2013, n. 14, recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, che ne specifica le diverse tipologie:

All'art. 2, co. 2, della PdL, infine, per una maggiore precisione, si raccomanda che il **rinvio ivi previsto sia operato con riguardo all'art. 23** della legge regionale 18/2004 e non all'intero *corpus* della legge.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono i migliori saluti.

Trieste, 21.1.2020

Il Garante regionale dei diritti della persona  
Prof. Paolo Pittaro

---

**"Art. 3**

**Modalità operative**

1. *Le attività dell'agricoltura sociale, in applicazione degli strumenti di programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria regionale, sono indirizzate a:*

*c) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, destinate a minori, quali agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia con attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, e ad adulti e anziani, quali alloggi sociali ("social housing") e comunità residenziali ("cohousing") improntate alla sostenibilità ambientale e alla bioedilizia, al fine di fornire esperienze di crescita e integrazione sociale (...)."*